

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FIORE, BITOSSÌ, BOCCASSI e BRAMBILLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 1965

Modifiche all'assistenza di malattia a favore dei pensionati di invalidità, vecchiaia e reversibilità

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge trae giustificazione da una duplice esigenza: di soddisfare le obiettive necessità dei familiari a carico dei pensionati talvolta ingiustamente esclusi dall'assistenza di malattia e di realizzare il necessario coordinamento tra le norme che disciplinano il diritto dei familiari con quelle dei lavoratori in attività di servizio in relazione alla dichiarata finalità della legge 4 agosto 1955, n. 692, di assicurare la continuità del trattamento assistenziale anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa.

L'articolo 7 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, prevede che le prestazioni dell'assicurazione malattia « competono di diritto anche ai familiari viventi ed a carico » dei lavoratori; mentre l'articolo 1 della legge n. 692 del 1955 al secondo comma prescrive, oltre il carico, il requisito della convivenza. Tale requisito esclude dall'assistenza di malattia i familiari dei pensionati che, pur essendo a carico di essi, non convivono; esclusione ingiusta perchè è notorio che spesso la convivenza viene a mancare per ragioni di ordine occasionale o per esigenze obiettive anche di carattere familiare.

Considerato che la normativa in atto ha inteso riconoscere il diritto ai familiari che non godono dell'assistenza per altro titolo, in relazione alla posizione di chi ne sostiene il carico, la proposta soppressione del requisito della convivenza trova quindi piena giustificazione.

La seconda modifica del presente disegno di legge riguarda la individuazione dei figli aventi diritto attraverso la determinazione dei limiti di età oltre i quali il diritto stesso viene a cessare (per riflesso anche dei fratelli e delle sorelle la cui posizione è assimilata a quella dei figli come avviene in genere anche negli altri settori di previdenza). Giova ricordare che per i familiari dei lavoratori in servizio vigono, ai fini dell'assistenza di malattia, le norme che disciplinano il diritto agli assegni familiari, ai sensi dell'articolo 2 della legge 26 febbraio 1963, n. 329. E poichè appunto tale disciplina comprende anche i figli non inabili che hanno compiuto 18 anni quando siano costretti all'inattività lavorativa per necessità di studio, medio-professionale o universitario, si è ritenuto opportuno di proporre l'estensione del principio anche a favore dei familiari dei pensionati non essendovi alcuna obiettiva ragione di mantenere l'esclusione solo in questo particolare settore.

Ma è opportuno ricordare che tanto considerevole era l'obiettiva esigenza dell'estensione e la sua logica nel quadro dell'assicurazione malattia, che lo stesso INAM ha considerato la possibilità di realizzarla in base a principi di analogia e che ha dovuto, per ragioni di ordine formale, escludere la possibilità stessa in attesa di un provvedimento di legge. Ed è appunto quanto si propone la presente legge che si confida sarà senz'altro accolta con la massima urgenza.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, è sostituito dal seguente:

« Oltre ai titolari di cui ai precedenti commi l'assistenza di malattia spetta altresì ai seguenti familiari dei titolari stessi, purchè viventi a carico:

a) alla moglie, purchè non separata legalmente per sua esclusiva colpa; ovvero al marito permanentemente inabile al lavoro;

b) ai figli legittimi, legittimati, naturali legalmente riconosciuti, adottivi, affiliati, nonchè ai figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge ed agli esposti regolarmente affidati, di età minore agli anni 18 o anche di età superiore se inabili al lavoro. Il limite di età è elevato a 21 anni qualora i figli frequentino una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno, quando frequentino l'Università;

c) ai fratelli e alle sorelle entro i limiti e alle condizioni previste per i figli;

d) ai genitori purchè abbiano superato i 60 anni di età per il padre e 55 per la madre e senza limiti di età se permanentemente inabili al lavoro ».